



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 del 27-01-2022

Oggetto: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA ALL'ART. 8 COMMA 4 - ELABORATO 201.III A1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
GUIDI MASSIMO	VICESINDACO	Presente
FOSCHI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
CIOPPI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
VETRI MARIANNA	ASSESSORE	Presente

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 6 e assenti n. 0 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Oggetto della presente variante è la modifica dell’art. 8 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Urbino.

Nello specifico l’articolo 8 comma 4 norma i requisiti illuminotecnici degli edifici, in conformità al Regolamento Edilizio Comunale (REC). L’articolo citato specifica, nel caso di portefinestre, che nel calcolo dimensionale delle aperture non debba essere inserita la superficie relativa ai primi 90 cm. di altezza.

La variante adottata, pur mantenendo invariata dimensione minima delle aperture nei prospetti prevista dalla normativa nazionale vigente (D.M. 5 luglio 1975), pari a 1/8 della corrispondente superficie di pavimento, prevede una deroga alla specificazione sulle porte finestre nel caso di interventi su edifici di più vecchia costruzione, ovvero per gli edifici costruiti prima della data di approvazione del PRG 1997 che introdusse la limitazione sulle porte finestre oggetto della presente proposta di variante.

Nella variante è stato inoltre inserito uno specifico paragrafo relativo ai requisiti illuminotecnici dei sottotetti nel rispetto della L.R. 22/2009 art. 1 bis e della L.R. 17/2015 art.13.

Come appare evidente dalla natura della norma che si prevede di approvare, la variante non prefigura variazioni rilevanti sull’assetto urbanistico esistente e non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse, non incide direttamente su opere soggette a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18/06/2021 la variante in oggetto è stata adottata ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. 34/92

La deliberazione di giunta comunale n. 101 del 18/06/2021 con i relativi allegati è stata trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino con nota prot. 18574 del 26/07/2021. La Provincia, con nota pervenuta al comune data 01/09/2021 (prot. 21667), ha comunicato che il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino in data 31/08/2021, ai sensi dell’art. 30 comma 3 L.R. 34/92 e s.m., ha preso atto della proposta formulata dal Servizio 6 della Provincia circa la mancanza di osservazioni in merito alla variante.

La deliberazione di giunta comunale n. 101 del 18/06/2021 con i relativi allegati è stata depositata presso il Settore Urbanistica del Comune dal giorno 26/07/2021 al giorno 16/08/2021 dandone avviso secondo quanto previsto dall’art. 30 della L.R. 34/1992.

Nel periodo di deposito è pervenuta un’unica osservazione, pervenuta in data 14/09/2021 e registrata al protocollo comunale n. 22929 a firma del consigliere comunale Luca Londei. Il consigliere chiede di modificare il testo normativo della variante adottata prevedendo che, ai fini del calcolo dei parametri illuminotecnici nel

caso di portefinestre, l'obbligo di non computare la superficie relativa ai primi 90 cm di altezza sia eliminato in tutti i casi e non solo per gli edifici costruiti prima del 22/04/1997. Al riguardo l'osservante fa presente che la limitazione prevista dalla norma di P.R.G. vigente non trova corrispondenza nella regolamentazione nazionale e regionale in materia che non prevede limitazioni al computo delle superfici relative a portefinestre.

In merito all'osservazione l'assessorato ritiene che la stessa possa essere accolta nell'ottica di una semplificazione normativa che si uniforma alla disciplina sovraordinata relativa alla materia.

Di seguito si riporta il testo della norma a seguito dell'accoglimento dell'osservazione, che viene riportato affiancato al testo vigente e al testo relativo alla variante adottata con la deliberazione di giunta comunale n. 101 del 18/06/2021 ai fini di un immediato raffronto.

PRG VIGENTE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4	PRG VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 101 DEL 18/06/2021 Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4	PRG VARIANTE DA APPROVARE APPROVATA A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE Norme Tecniche di Attuazione. TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A1 – art. 8 comma 4
<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p> <p><u><i>La specificazione sopra riportata, relativa alle portefinestre, è da applicare esclusivamente agli edifici realizzati successivamente al 22/04/1997, data di approvazione del vigente PRG¹.</i></u></p> <p><u><i>Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e dell'art. 13 L.R. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".</i></u></p>	<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm. in altezza.</i></p> <p><u><i>La specificazione sopra riportata, relativa alle portefinestre, è da applicare esclusivamente agli edifici realizzati successivamente al 22/04/1997, data di approvazione del vigente PRG¹.</i></u></p> <p><u><i>Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e dell'art. 13 L.R. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".</i></u></p>	<p>4</p> <p><i>Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso;</i></p> <p><u><i>Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e dell'art. 13 L.R. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".</i></u></p>

¹ deliberazione della Giunta Provinciale n°. 323 del 22/4/1997

In merito alla procedura di VAS espletata, al parere geomorfologico acquisito, e alle valutazioni della provincia assunte ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992, si ritiene che i provvedimenti acquisiti sul testo normativo relativo alla variante adottata con Deliberazione di Giunta n. 101/2021 siano validi anche a seguito dell'accoglimento dell'osservazione secondo il testo sopra formulato, in quanto le modifiche apportate al testo adottato si ritengono non rilevanti ai fini delle determinazioni assunte dagli enti competenti sul testo adottato.

Tutto ciò premesso:

Vista la *Legge Urbanistica* n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n.34 del 5/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*"

Visto il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche ed integrazioni

Vista la del. Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019
Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della DGR 1810/2010.

Vista la Legge Regionale 22/2011
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

Visto il Reg. Reg. n.6 dell'08/08/2012
"Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

Vista la DGR n.53 del 27/01/2014
"Criteri, Modalità e indicazioni tecniche-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"

Vista la L.R. n.3 del 16/02/2015 con particolare riferimento all'art. 34 comma 1 "*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa*"

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18/06/2021

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di accogliere l'osservazione pervenuta in data 14/09/2021 e registrata al protocollo comunale n. 22929 a firma del consigliere comunale Luca Londei, che si allega al presente atto;
- 3) di approvare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, in applicazione dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante parziale al PRG relativa all'art. 8 comma 4 NTA del PRG, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/06/2021, riformulata come segue a seguito dell'accoglimento dell'osservazione di cui al punto 2) della presente deliberazione:

[....]

4

Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso;

Nel recupero dei sottotetti, relativamente al calcolo dei requisiti illuminotecnici, rientrano anche le superfici trasparenti delle finestre a tetto nel rispetto dell'art 1bis L.R. 22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e dell'art. 13 L.R. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".

[....]

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'attuazione delle previsioni del PRG;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'ente."

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore URBANISTICA - EDILIZIA, D'ANGELO ADRIANO,
in data 10-01-2022, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 10-01-2022, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 6
 totale voti contrari n. 0
 totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 6
 totale voti contrari n. 0
 totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 15 FEB, 2022

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

Ing. Luca Londei
Via Urbinate 64/66
61029 Urbino (PU)
email: ing.luca.londei@gmail.com
PEC: luca.londei@ingpec.eu

COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

APPROVATO

Delibera di

27/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune di Urbino
Maurizio Gambini

Al Segretario Comunale
Dott. Michele Cancellieri

c/o sede Comunale Via Puccinotti, 3

PROTOCOLLATO DAL
SEGRETERIO URBANISTICA
IN DATA 27/01/2022 (P.T. 22020)



Oggetto: Richiesta modifica delibera di Giunta Comunale n. 101 del 18/06/2021

Gent.mi,

in riferimento a miei interventi durante le sedute della Commissione Consiliare Permanente LL.PP., Urbanistica, Protezione Civile, Ambiente, Decoro Urbano, non in ultimo nella seduta del 17/11/2020, facevo nuovamente presente la "stortura" relativa all'art.8.4 delle N.T.A. "*Per il calcolo dei requisiti illuminotecnici, le aperture del prospetto dovranno raggiungere la dimensione minima di 1/8 della superficie corrispondente di pavimento, al netto delle aperture relative alle porte d'ingresso; nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm in altezza*" chiedendone quantomeno lo stralcio della parte evidenziata in giallo e richiedevo l'inserimento di una regola che consideri nel calcolo del rapporto illuminotecnico anche i lucernari a tetto.

Come ho potuto constatare, nella seduta di Giunta Comunale n. 101 del 18/06/2021 è stata accolta e deliberata la proposta di variante a PRG, per questo ringrazio i componenti della Giunta per l'approvazione e per avere preso in considerazione tale problematica e gli uffici competenti per avere elaborato la proposta di variante.

Mi dà grande soddisfazione il fatto che sia stata inserita la parte relativa al conteggio nei requisiti illuminotecnici anche dei lucernari, contrariamente mi rammarico fortemente per quanto riguarda lo stralcio della "stortura" normativa... (di notevole importanza) "*nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm in altezza*", in quanto quest'ultima "*è da applicare esclusivamente agli edifici realizzati dopo il 22/04/1997, data di approvazione del vigente PRG*", cioè vale a dire che non è cambiato nulla, o meglio che cambia solo per gli edifici realizzati prima del 22/04/1997! Significa che per le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni di tutti quegli edifici successivi a tale data rimane

l'eliminazione, dal conteggio illuminotecnico, dei primi 90 cm in altezza delle portefinestre, forzata ad uso esclusivo del Comune di Urbino, pertanto

CHIEDO

che venga totalmente stralciata dall'art. 8.4 delle N.T.A. la dicitura "***nel caso di portefinestre, dal conteggio andrà comunque eliminata la quota di superficie afferente ai primi 90 cm in altezza***"

Inoltre si fa presente che come per definizione il P.R.G. nell'ordinamento giuridico italiano, è uno strumento urbanistico che regola l'attività edificatoria all'interno di un territorio comunale e che chi detta le modalità costruttive è il R.E.C. il quale per definizione è lo strumento normativo e non urbanistico che norma a livello comunale le modalità costruttive della edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

Pertanto, sarebbe opportuno che tali indicazioni siano riportate non nel P.R.G. ma sul R.E.C. evitando così che i due strumenti possano, a volte, cadere in contrasto tra di loro generando incertezza normativa.

Confido nella correzione di detto articolo e in un breve futuro di una riorganizzazione normativa in merito.

Allego alla presente la delibera di Giunta Comunale del 18/06/2021.

Urbino, 30/08/2021

Luca Londei

